



Roma - Lungotevere Marzio n.3 – 00186 - **Palermo** - Via della Libertà n. 62 - 90143
Tel.: 0917794561 - Fax: 0917794561
www.avvocatoleone.com – info@leonefell.com
P.IVA 06722380828

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA SICILIA

SEDE DI PALERMO

RICORSO

Per la Dott.ssa **Corona Alessandra**, nata a Palermo in data 13 febbraio 1966 (c.f.: CRNLSN66B53G273G), e residente in Palermo, Via La Masa n. 12, rappresentata e difesa, sia congiuntamente che disgiuntamente tra loro, dagli Avvocati Francesco Leone (C.F. LNEFNC80E28D976S; fax n. 0917722955; pec: francescoleone@pec.it), Simona Fell (C.F. FLLSMN85R68G273D; fax: 0917722955; pec: simona.fell@pec.it), giusta procura rilasciata su foglio separato, ma materialmente congiunto al presente atto, ed elettivamente domiciliata presso lo studio degli stessi, sito in Palermo, Via della Libertà, n. 62;

CONTRO

- l'**Università degli Studi Di Palermo**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;
- la **Commissione esaminatrice del concorso**, in persona del legale rappresentante *pro tempore*;

E NEI CONFRONTI

- del Sig. **Zafonti Carmelo**, collocato alla posizione n. 3 della graduatoria finale del concorso;
- della Sig.ra **Pennolino Antonella**, collocato alla posizione n. 2 della graduatoria finale del concorso;
- del Sig. **Valerio Nicolò**, collocato alla posizione n. 1 della graduatoria finale del concorso;

PER L'ANNULLAMENTO,

PREVIA SOSPENSIONE DELL'EFFICACIA

- del Provvedimento prot. N. 137324 del 29 agosto 2024 (Rep. Decreti N. 8264/2024), con cui l'Università degli Studi di Palermo ha approvati gli atti relativi alla "Procedura comparativa per la copertura di n. 19 posti di categoria EP, riservate al personale in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo a tempo indeterminato nella categoria D, per le esigenze dell'Amministrazione centrale" e, in particolare, la Procedura 1 EP - n. 3 posti – Area Amministrativa-Gestionale da destinare ai Dipartimenti (RAD), nella parte in cui l'odierna ricorrente risulta esclusa dalla procedura;

- della graduatoria finale di merito della Procedura 1 EP - n. 3 posti – Area Amministrativa-Gestionale da destinare ai Dipartimenti (RAD), approvata con Provvedimento prot. N. 137324 del 29 agosto 2024, nella parte in cui non comprende il nominativo dell’odierna ricorrente;
- del provvedimento del 27 agosto u.s., comunicato all’odierna ricorrente in data 29 agosto u.s., con cui la p.a. ha proceduto a escludere la ricorrente dalla procedura *de qua*;
- del bando di concorso (Prot. N. 101464 - 28/09/2022), nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- del provvedimento prot. N. 111749 del 07 ottobre 2022, con cui la p.a. ha modificato il bando del concorso *de quo*, nella parte in cui dovesse ritenersi lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;
- dell’eventuale proposta di chiamata del candidato vincitore della selezione e dell’eventuale contratto di lavoro eventualmente stipulato tra l’Università di Palermo e il candidato vincitore della selezione;
- di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna ricorrente;

PER L’ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI

Volte all’adozione di ogni provvedimento utile a disporre l’inclusione dell’odierna ricorrente nella procedura *de qua*, e alla conseguente nomina a vincitrice del concorso e/o l’adozione di ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*;

NONCHÉ PER L’ACCERTAMENTO

dell’interesse di parte ricorrente ad essere inclusa nella procedura selettiva di cui trattasi e, di conseguenza, essere dichiarata vincitrice, con il punteggio legittimamente spettante, nella graduatoria di merito del concorso *de quo*;

E PER LA CONDANNA EX ART. 30 C.P.A. DELLE AMMINISTRAZIONI INTIMATE

al risarcimento del danno in forma specifica, ai sensi dell’art. 30 c.p.a., mediante l’adozione di un provvedimento che disponga l’inclusione della ricorrente nel concorso *de quo* e/o ogni altra misura idonea al soddisfacimento della pretesa *de qua*, al fine di essere dichiarata vincitrice della selezione.

Si premette in

FATTO

1. - Con D.D.G. n. 4182/2022 del 28 settembre 2022 del Direttore Generale dell'Università degli Studi di Palermo, venivano indette alcune procedure comparative per titoli e colloquio per la copertura di n. 19 posti di categoria EP, riservate al personale in servizio presso la detta Università a tempo indeterminato nella categoria D. La vicenda sottoposta all'attenzione di Codesto Ecc.mo Collegio adito, in particolare, riguarda la procedura 1 EP, finalizzata alla copertura di n. 3 posti in Area Amministrativa-Gestionale da destinare ai Dipartimenti (RAD).

In particolare, il bando di concorso, all'art. 2, prevede i seguenti requisiti di partecipazione:

“La procedura è riservata al personale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Palermo, inquadrato nella categoria D, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Palermo nella categoria D;

b) aver maturato una anzianità, in una o più Amministrazioni Pubbliche, di almeno 36 mesi di servizio, anche a tempo determinato, nella categoria immediatamente inferiore, equivalente o superiore a quella per cui si concorre;

c) essere in possesso della Laurea, Laurea specialistica/magistrale, Laurea magistrale a ciclo unico, Diploma di laurea V.O., Diploma Universitario V.O. e abilitazione professionale o particolare qualificazione professionale inerente al posto messo a selezione.

[...]

d) non avere subito procedimenti penali, con sentenza di condanna passata in giudicato per reati contro la pubblica amministrazione o incompatibile con lo status di pubblico dipendente;

e) non avere subito, negli ultimi due anni, procedimenti disciplinari che si siano conclusi con l'irrogazione di una sanzione superiore al rimprovero scritto (censura), tra quelle previste dall'art. 12, comma 1 del C.C.N.L.;

f) aver conseguito valutazioni positive negli ultimi 3 anni in servizio.” (cfr. art. 2 del bando di concorso).

Ed ancora, il citato art. 2 della *lex specialis* prevede che “I predetti requisiti devono essere posseduti, a pena di esclusione, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione alle procedure selettive di cui al presente bando”.

Successivamente, con D.D.G. n. 4318/2022 prot. del 7 ottobre 2022 il Direttore Generale procedeva all'integrazione dell'art. 2, lett. c), del bando di concorso, precisando che *“la qualificazione professionale può essere desunta dal possesso di titoli post lauream quali il master universitario, il diploma di specializzazione, il dottorato di ricerca nonché dalla qualificata esperienza lavorativa, nella Struttura/Area di riferimento, almeno triennale, nella categoria D”*.

Al fine di selezionare i candidati più meritevoli, l'Ateneo ha previsto le seguenti fasi selettive:

- valutazione dei titoli e del curriculum;
- colloquio orale.

2. - L'odierna ricorrente, in possesso di tutti i requisiti previsti dal bando di concorso, in quanto in servizio presso la Direzione Generale - Unità di collegamento amministrativo contabile nella Categoria D, ha inoltrato rituale domanda di partecipazione alla procedura.

Con i verbali nn. 1 e 1bis, rispettivamente del 16 febbraio 2024 e del 20 febbraio 2024, la Commissione esaminatrice all'uopo nominata ha fissato i criteri di valutazione dei titoli dichiarati dai singoli candidati, nonché i criteri relativi allo svolgimento del colloquio.

Con Avviso del 13 maggio u.s., la p.a. ha comunicato che le prove orali si sarebbero svolte nei giorni 30 e 31 maggio u.s.: pertanto, l'odierna ricorrente è stata convocata per l'espletamento del colloquio.

All'esito della selezione, la dott.ssa Corona ha conseguito il punteggio totale pari a 77,1 punti, così ripartito:

- valutazione titoli: 59,10 punti;
- colloquio: 18 punti;

3. - Del tutto inaspettatamente, tuttavia, in data 29 agosto u.s., l'odierna ricorrente ha ricevuto comunicazione a mezzo PEC da parte della Commissione esaminatrice del concorso, con cui è stata

formalizzava l'esclusione della stessa dalla procedura selettiva di cui trattasi; in particolare, la p.a. ha addotto, a sostegno dell'esclusione comminata alla dott.ssa Corona, la seguente (peraltro, apodittica) motivazione:

Si comunica che,

in applicazione di quanto previsto dall'Art. 2 del D.D.G 4182/2022, come modificato dal D.D.G 4318/2022 che testualmente recita [...] "I candidati sono ammessi alla singola procedura con riserva. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti di accesso di cui al presente articolo, per mancato rispetto delle modalità di invio della domanda di partecipazione (art.3) o per invio oltre il termine previsto, può essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato." [...], a seguito di richiesta rivalutazione dei titoli da parte di alcuni candidati e richiesta di riesame dei requisiti di accesso, è emerso che il requisito da Lei dichiarato per l'accesso alla procedura in epigrafe non è conforme a quanto previsto alla lettera a del sopra menzionato articolo 2, che testualmente recita:

"La procedura è riservata al personale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Palermo, inquadrato nella categoria D, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Palermo nella categoria D;
[...];"

Nello specifico è stato riscontrato che in data 01/01/2024 la S.V. è stata inquadrata, presso questa amministrazione, nell'Area delle Elevate Professionalità, equivalente a categoria superiore a quella richiesta come requisito di partecipazione.

Pertanto, essendo venuto meno uno dei requisiti di partecipazione, la S.V. è esclusa dalle fasi successive della procedura.

Dunque, l'Ateneo intimato ha escluso la dott.ssa Corona in quanto la stessa, in data 1 gennaio u.s. (dunque ben oltre 1 anno dopo la scadenza del termine per la presentazione della candidatura) è stata inquadrata in una categoria superiore a quella richiesta come requisito di partecipazione, proprio in quanto, nelle more, è risultata vincitrice della selezione di cui allo stesso bando di concorso odiernamente impugnato e, segnatamente, la "Procedura comparativa 6 EP".

Contestualmente, con D.D.G. n. 8264/2024 (prot. 137324 del 29 agosto 2024), la Commissione ha approvato gli atti relativi alla procedura 1 EP di cui trattasi, nonché la graduatoria finale di merito, nella quale il candidato risultato vincitore risulta avere un punteggio complessivo pari a 75,95 punti. Dalla lettura del carteggio concorsuale (e, segnatamente, i verbali relativi alla valutazione titoli e alla valutazione dei colloqui pubblicati in concomitanza dell'espletamento dei colloqui)

emerge chiaramente che la ricorrente sarebbe risultata prima classificata nella graduatoria finale di merito.

Dunque, è agevole notare come l'odierna ricorrente, se non fosse stata esclusa dalla procedura *de qua*, sarebbe risultata collocata alla prima posizione nella graduatoria finale di merito, con un punteggio pari a 77,1 punti, e sarebbe stata, pertanto dichiarata vincitrice del concorso.

4. - Nelle more dell'instaurazione dell'odierno giudizio, la ricorrente ha inviato apposita richiesta di accesso agli atti alla p.a., richiedendo in particolare la trasmissione della documentazione istruttoria relativa all'approvazione della graduatoria finale di merito. L'istanza di accesso, all'atto di proposizione del presente ricorso, non è ancora stata esitata dall'Amministrazione resistente, sicché ci si riserva di formulare ulteriori censure in seguito all'ostensione di tutti gli atti richiesti.

L'esclusione odiernamente impugnata, tuttavia, è frutto di un evidente errore commesso dalla p.a.: quest'ultima, infatti, ha irragionevolmente ritenuto che la ricorrente fosse sprovvista dei requisiti di partecipazione previsti dalla *lex specialis*, senza tuttavia considerare che la stessa ricorrente ha potuto partecipare ad altra selezione analoga ("*Procedura comparativa 6EP*", prevista dal medesimo bando di concorso), poichè in possesso del requisito previsto (e di cui, adesso, la p.a. ne sostiene l'assenza), risultando, addirittura, vincitrice.

Peraltro, appare utile segnalare in questa sede che risulta attualmente *sub iudice* presso Codesta Ecc.ma Sezione (r.g. n. 322/2024) il ricorso presentato dal candidato collocato al secondo posto della graduatoria finale di merito della procedura 6EP, in cui la dott.ssa Corona, come detto, è risultata vincitrice.

Tanto premesso, appare sin d'ora opportuno precisare che laddove venisse accolto l'odierno atto di ricorso, la Dott.ssa Corona sarebbe certamente vincitrice del concorso *de quo*.

Quanto sin qui illustrato dimostra che parte ricorrente ha interesse ad impugnare gli atti e provvedimenti indicati in epigrafe per i seguenti motivi di:

DIRITTO

I.VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELLA LEX SPECIALIS - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 95 E 97 DELLA COSTITUZIONE – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.P.R. 487/1994 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS N. 165/2011 - VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL D.R. N. 2468 DEL 24 MAGGIO 2022 - VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL LEGITTIMO AFFIDAMENTO.

Come anticipato in fatto, l'odierna ricorrente ha subito un pregiudizio tale da ledere il principio di uguaglianza solennemente sancito dalla Carta Costituzionale, nonché i principi di imparzialità e buon andamento della Pubblica Amministrazione che frustra del tutto illegittimamente le sue aspettative.

La vicenda da cui trae origine il caso di specie si fonda, come si è già accennato in narrativa, sulla illegittima esclusione dal concorso emessa da parte dell'Amministrazione intimata nei confronti della dott.ssa Corona, per ciò che concerne l'asserita assenza del requisito di partecipazione previsto dal bando, all'art. 2, lett. a):

“a) essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Palermo nella categoria D;”

L'odierna ricorrente, infatti, al momento dell'inoltro della domanda di partecipazione ha correttamente dichiarato di essere in servizio presso l'Università intimata, a tempo indeterminato, nella categoria D.

Ciò, peraltro, è comprovato anche dal fatto che la stessa ricorrente ha partecipato alla “Procedura comparativa 6 EP” prevista dallo stesso bando di concorso, risultando vincitrice.

Pertanto, sulla base di quanto dichiarato, l'odierna ricorrente è stata convocata per l'espletamento delle successive fasi concorsuali, consistenti nella valutazione dei titoli dichiarati e nel colloquio orale. All'esito della selezione, la dott.ssa Corona ha conseguito il punteggio totale pari a 77,1 punti, così ripartito:

-valutazione titoli: 59,10 punti;

-colloquio: 18 punti;

Del tutto inaspettatamente, tuttavia, in data 29 agosto u.s., l'odierna ricorrente ha ricevuto comunicazione a mezzo PEC da parte della Commissione esaminatrice del concorso, con cui è stata formalizzata l'esclusione della stessa dalla procedura selettiva di cui trattasi; in particolare, la p.a. adduceva, a sostegno dell'esclusione comminata alla dott.ssa Corona, la seguente (peraltro, apodittica) motivazione:

Si comunica che,

in applicazione di quanto previsto dall'Art. 2 del D.D.G 4182/2022, come modificato dal D.D.G 4318/2022 che testualmente recita [...] *"I candidati sono ammessi alla singola procedura con riserva. L'esclusione dalla selezione, per difetto dei requisiti di accesso di cui al presente articolo, per mancato rispetto delle modalità di invio della domanda di partecipazione (art.3) o per invio oltre il termine previsto, può essere disposta dall'Amministrazione in qualsiasi momento della procedura, con provvedimento motivato."* [...], a seguito di richiesta rivalutazione dei titoli da parte di alcuni candidati e richiesta di riesame dei requisiti di accesso, è emerso che il requisito da Lei dichiarato per l'accesso alla procedura in epigrafe non è conforme a quanto previsto alla lettera a del sopra menzionato articolo 2, che testualmente recita:

"La procedura è riservata al personale, in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Palermo, inquadrato nella categoria D, in possesso dei seguenti requisiti:

a) essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Palermo nella categoria D;
[...];"

Nello specifico è stato riscontrato che in data 01/01/2024 la S.V. è stata inquadrata, presso questa amministrazione, nell'Area delle Elevate Professionalità, equivalente a categoria superiore a quella richiesta come requisito di partecipazione.

Pertanto, essendo venuto meno uno dei requisiti di partecipazione, la S.V. è esclusa dalle fasi successive della procedura.

Contestualmente, con D.D.G. n. 8264/2024 (prot. 137324 del 29 agosto 2024), la Commissione ha approvato gli atti relativi alla procedura 1 EP di cui trattasi, nonché la graduatoria finale di merito, nella quale il candidato risultato primo vincitore (Sig. Valerio Nicolò) risulta avere un punteggio complessivo pari a 75,95 punti.

Dunque, è agevole notare come l'odierna ricorrente, se non fosse stata esclusa dalla procedura *de qua*, sarebbe risultata collocata alla prima posizione nella graduatoria finale di merito e sarebbe stata, pertanto dichiarata vincitrice del concorso.

Procedendo con ordine, il bando di concorso oggetto dell'odierna vicenda prevede la copertura, in totale, di n. 19 posti di categoria EP riservate al personale in servizio presso l'Università degli Studi di Palermo a tempo indeterminato nella categoria D, come di seguito riportate:

Procedura 1 EP: n. 3 posti – Area Amministrativa-Gestionale da destinare ai Dipartimenti (RAD);

Procedura 2 EP: n. 2 posti – Area Amministrativa-Gestionale da destinare all'Area Didattica e servizi agli studenti

Procedura 3 EP: n. 2 posti – Area Amministrativa-Gestionale da destinare all'Area Ricerca

Procedura 4 EP: n. 2 posti – Area Amministrativa-Gestionale da destinare all'Area Terza Missione

Procedura 5 EP: n. 1 posto – Area Amministrativa-Gestionale da destinare all'Area Risorse Umane

Procedura 6 EP: n. 1 posto – Area Amministrativa-Gestionale da destinare all'Area Economico Finanziaria

Procedura 7 EP: n. 2 posti – Area Amministrativa-Gestionale da destinare all'Area Affari generali, Patrimoniali e Negoziati

Procedura 8 EP: n. 1 posto – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da destinare all'Area Tecnica e Patrimonio Immobiliare

Procedura 9 EP: n. 2 posti – Area Tecnica, tecnico-scientifica ed elaborazione dati da destinare all'Area Sistemi Informativi e Infrastrutture Digitali di Ateneo

Procedura 10 EP: n. 1 posto – Area Amministrativa-Gestionale da destinare al Rettorato

Procedura 11 EP: n. 2 posti – Area Amministrativa-Gestionale da destinare all'Avvocatura di Ateneo.

L'odierna ricorrente ha partecipato, contestualmente, alla procedura 1EP (oggetto dell'odierno contenzioso) e alla procedura 6EP: per quest'ultima procedura, la ricorrente è risultata vincitrice della selezione ed è stata chiamata a firmare il relativo contratto in data 01/01/2024.

Detto in altri termini, la dott.ssa Corona ha inviato contestuale domanda di partecipazione per entrambe le procedure, dichiarando il medesimo requisito d'accesso: nell'un caso, l'Ateneo ha

ritenuto sussistente il requisito di cui trattasi; nel caso di specie, invece, il medesimo Ateneo ha sorprendentemente ritenuto assente lo stesso requisito.

A questo punto, dunque, l'agere amministrativo appare censurabile sotto un duplice ordine di ragioni.

II Si ribadisce, infatti, che la ricorrente all'atto della presentazione della domanda di ammissione al concorso ha regolarmente dichiarato di essere in servizio a tempo indeterminato presso l'Università degli Studi di Palermo nella categoria D.

Nulla quaestio, dunque, in merito al possesso del requisito di cui si discute, al momento dell'inoltro della domanda di partecipazione al concorso.

Tuttavia, in fase di approvazione della graduatoria di merito, l'Amministrazione, sconfessando apertamente le disposizioni normative cristallizzate nella *lex specialis*, ha ritenuto che la ricorrente non fosse più in possesso dei requisiti d'ammissione previsti dal bando, per il sol fatto di aver vinto contestualmente un'analogha procedura selettiva.

Invero, nel provvedimento di esclusione odiernamente impugnato, la p.a. afferma che la ricorrente è stata inquadrata in data 01/01/2024, presso il medesimo Ateneo intimato, nell'Area delle Elevate Professionalità, equivalente a categoria superiore a quella richiesta come requisito di partecipazione.

Così operando, tuttavia, la controparte ha irrimediabilmente viziato il proprio operato sino a giungere all'adozione di un provvedimento del tutto illegittimo ed arbitrario, in quanto contrastante con il principio del *favor participationis* che permea l'intera materia dei concorsi pubblici nel nostro ordinamento, in virtù del fatto che la procedente, in luogo di operare l'inclusione alla selezione del maggior numero di soggetti meritevoli (elemento, per di più, dimostrato dal fatto che la stessa ricorrente sarebbe stata certamente dichiarata vincitrice del concorso, sulla base del punteggio totale conseguito), ha, al contrario, escluso la dott.ssa Corona

poiché non più in possesso del requisito di partecipazione previsto, che evidentemente va circoscritto unicamente alla fase temporale coincidente con l'inoltro della candidatura.

E' evidente, allora, che nel caso che ci occupa la sanzione espulsiva comminata dall'Ateneo palermitano esorbita dalla finalità che la prescrizione del bando intendeva salvaguardare, ovvero quella di circoscrivere la selezione unicamente a quei candidati che, al momento della candidatura, risultavano in servizio presso l'Ateneo nella categoria D.

Milita in tal senso l'ormai granitico e consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Ecc.mo Consiglio di Stato, il quale, chiamato a pronunciarsi in un caso pressoché analogo, ha chiarito che *“Nei concorsi a posti di pubblico impiego devono essere distinti i requisiti di ammissione al concorso da quelli previsti per la nomina; tra i primi, alcuni requisiti, per il loro carattere generale, devono sussistere fino alla data di nomina, (cittadinanza italiana, buona condotta, idoneità fisica e simili); altri invece, essendo requisiti specifici per il singolo posto messo a concorso, si differiscono in relazione ai singoli ordinamenti e “devono essere posseduti entro il termine di decadenza del bando ai soli fini dell'ammissione al concorso (età, possesso di una determinata qualifica o status, di una data anzianità di servizio etc.) per cui il variare di questi requisiti, è irrilevante e non comporta la perdita di un requisito per la nomina”* (Cons. Stato, Comm. Spec., 23.6.1997, n. 388).

Ma non solo!

L'esclusione della ricorrente appare altresì arbitraria in ragione del fatto che il superiore inquadramento della ricorrente (a far data dall'01/01/2024) risulta, attualmente, *sub iudice* presso Codesta Ecc.ma Sezione (r.g. n. 322/2024), dal momento che il candidato collocatosi alla seconda posizione della Procedura comparativa 6EP ha promosso autonomo atto di ricorso che, in caso di esito positivo, comporterebbe la rettifica *in peius* del punteggio dell'odierna ricorrente e, dunque, l'annullamento degli atti concorsuali.

La ricorrente, dunque, non sarebbe più inquadrata nell'Area delle Elevate Professionalità e, paradossalmente, risulterebbe dunque nel pieno possesso del requisito di cui si discute per la selezione oggetto dell'odierno giudizio.

Ci si trova, in altri termini, dinnanzi un'ipotesi vieppiù assurda: la ricorrente, pur avendo ottenuto il massimo punteggio all'esito di entrambe le selezioni, rischia ad oggi di perdere la possibilità di ricoprire entrambi i posti di lavoro.

Ciò, con tutta evidenza, appare contrario alle norme e ai principi richiamati in rubrica, posto che, notoriamente, il possesso dei requisiti di ammissione deve essere appurato con riferimento al momento della presentazione della candidatura.

Imporre, infatti, la permanenza dei requisiti previsti, tanto al momento della candidatura quanto al momento dell'assunzione equivarrebbe a obbligare i candidati a imporre ingiustamente al candidato di rifiutare eventuali incarichi lavorativi (in ottica migliorativa) ottenuti in un momento successivo alla presentazione della domanda di partecipazione, senza alcuna certezza in merito alle tempistiche di conclusione della procedura selettiva, all'esito favorevole della selezione, o a qualsiasi evento che potrebbe, in ipotesi, comportare anche un annullamento dell'intera procedura. Ciò, tuttavia, si concretizza in una palese e manifesta violazione tanto delle disposizioni concorsuali quanto delle prescrizioni di carattere generale che impongono alla p.a. dei precisi oneri motivazionali.

Ed infatti, posto che, all'interno delle previsioni del bando di concorso, non è possibile rinvenire alcuna ipotesi di esclusione dei candidati per mancanza dei requisiti di accesso specificamente al momento dell'assunzione in servizio, appare evidente che la Commissione esaminatrice abbia proceduto a stabilire nuovi e innovativi criteri a posteriori, sganciati da qualsivoglia fondamento giuridico riscontrabile nella *lex specialis* e nella normativa di settore.

Né tantomeno milita in tal senso quanto previsto dal *“Regolamento per la disciplina delle procedure selettive per l'assunzione del personale Tecnico ed Amministrativo e Bibliotecario”*, espressamente richiamato nelle premesse del bando.

Il citato documento, infatti, non prevede alcuna ipotesi di esclusione dei candidati con riferimento all'assenza dei requisiti di partecipazione al momento dell'assunzione in servizio.

Da quanto sopra esposto, invero, la decisione di escludere la ricorrente nel caso di specie non corrisponde, però, a nessun criterio enunciato nella *lex specialis*.

Ne discende che il suddetto criterio, in quanto introdotto successivamente all'adozione del bando di concorso, non può trovare applicazione nel caso di specie e va dunque disapplicato.

In tale contesto, dunque, si deve rifuggire dall'introduzione di criteri innovativi che non siano giustificati dalla causa attributiva del potere ovvero dalla necessaria riconduzione a legittimità della procedura e che, pertanto, ove non giustificati altrimenti, possono generare anche solo il sospetto di alterazione delle regole di *par condicio*.

I parametri definiti prima dell'inizio delle operazioni di valutazione, infatti, vincolano rigidamente l'operato della Commissione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità, in ossequio ai principi di tutela del legittimo affidamento e della parità di trattamento tra i concorrenti, che sarebbero pregiudicati ove si consentisse la modifica delle regole di selezione alle quali l'Amministrazione si è originariamente autovincolata nell'esercizio delle potestà connesse alla conduzione della procedura selettiva. (cfr., *ex multis*, in termini, Cons. Stato, Sez. VI, 17 luglio 2019 n. 5024).

Ed invero, proprio con specifico riferimento alle operazioni concorsuali, il Consiglio di Stato ha chiarito che “*Il Collegio ricorda come costituisca principio generale immanente a quello di buon andamento della pubblica amministrazione quello in forza del quale le regole che devono sovrintendere a una selezione, (...), devono essere preventivamente stabilite al fine di garantire trasparenza delle procedure e par condicio tra i candidati.*” (Consiglio di Stato sez. II, 11/08/2022, (ud. 12/07/2022, dep. 11/08/2022), n.7095).

I.II Senza recesso alcuno dalle superiori argomentazioni, la condotta posta in essere dalla p.a. risulta altresì censurabile sotto un altro aspetto.

Sulla base di quanto sopra esposto, infatti, mai avrebbe potuto la ricorrente prospettarsi un tale infelice esito della procedura, riponendo tutta la propria fiducia nel fatto che avesse tutti i requisiti previsti dalla *lex specialis*, essendo stata anche dichiarata vincitrice di una procedura analoga!

L'odierna ricorrente, infatti, ha ragionevolmente organizzato la propria vita personale e professionale, confidando nell'ammissione alla procedura proprio in virtù dell'esito positivo della selezione 6EP.

Alla luce di quanto sinora esposto, la condotta di controparte si profila, dunque, illegittima, in quanto violativa, oltre che del principio di buon andamento di cui all'art. 97 Cost., anche dei superiori canoni di correttezza e buona fede di cui agli artt. 1175 e 1375 c.c., che vincolano l'agire della P.A. nei suoi rapporti con i privati, segnatamente nell'ambito di quel peculiare contatto sociale che scaturisce dalla partecipazione ad una procedura concorsuale.

Quanto sopra descritto ha determinato un *vulnus* di tutela del principio del legittimo affidamento dell'odierna ricorrente, che non poteva certo immaginare di risultare esclusa definitivamente dalla procedura.

Sul punto, ha avuto già modo di pronunciarsi il Giudice amministrativo, chiarendo che: «*il principio della tutela del legittimo affidamento nell'operato della Pubblica Amministrazione - cui è stato dato un ruolo centrale in ambito europeo sia dalla CGUE (cfr., per tutte, la sentenza 17 ottobre 2018, C-167/17, punto 51; la sentenza 14 ottobre 2010, C 67/09, punto 71) sia dalla Corte EDU (cfr., ex multis, la sentenza 28 settembre 2004, Kopecky c. Slovacchia; la sentenza 13 dicembre 2013, Bèlànè Nagy c. Ungheria) - in ambito nazionale, trovando origine nei principi affermati dagli artt. 3 e 97 Cost., è immanente in tutti i rapporti di diritto pubblico e costituisce uno dei fondamenti dello Stato di diritto nelle sue diverse articolazioni, limitandone l'attività legislativa ed amministrativa*» (T.A.R. Veneto, 17.06.2019 n. 715; Cass. civ. 17.4.2013 n. 9308; 24.5.2017 n. 12991; 2.2.2018 n. 2603).

Nell'ambito della giurisprudenza comunitaria, poi, «*il principio di tutela del legittimo affidamento impone che una situazione di vantaggio, assicurata a un privato da un atto specifico e concreto dell'autorità amministrativa, non può essere successivamente rimossa, salvo che non sia strettamente necessario per l'interesse pubblico*» (Cons. Stato, sez. III, 8 luglio 2020, n. 4392). Ad assumere concreta rilevanza è, infatti, l'«*elemento "tempo", il cui decorso tende ad attenuare progressivamente l'interesse pubblico ad annullare, riducendone l'attualità e la concretezza, nonché favorisce il consolidamento progressivo dell'affidamento*

ingenerato dall'atto in merito alla legittimità del provvedimento e, quindi, l'assetto degli interessi privati» (cfr., in tal senso, *ex multis*, Cons. Stato, sez. V, 7 gennaio 2009, n.17; TAR Lombardia, sez. II, 11 novembre 2008, n. 5308; TAR Campania, Napoli, sez. II, 23 settembre 2008, n. 10620; idem, sez. VIII, 1° ottobre 2008, n.12321).

Alla luce di tutto quanto sopra rappresentato, risulta evidente la necessità per la ricorrente di ottenere una revisione della propria posizione concorsuale, al fine di essere ri-ammissa alla procedura concorsuale di cui trattasi.

Donde la censurabilità degli atti gravati sotto tale profilo risulta evidente.

* * *

SULLA DOMANDA CAUTELARE

Si confida che i motivi di ricorso dimostrino ampiamente la sussistenza del *fumus boni iuris* del gravame, dai quali emerge non solo la non manifesta infondatezza del ricorso, ma anche la assoluta ragionevolezza della pretesa di parte ricorrente.

In tal senso, è stato ampiamente comprovato che, se la p.a. avesse correttamente agito, non avrebbe potuto in alcun modo escludere l'odierna ricorrente dalla procedura *de qua* e, anzi, la stessa sarebbe stata dichiarata vincitrice del concorso.

Sussistenti risultano, altresì, le ragioni di gravità e urgenza (c.d. *periculum in mora*) che giustificano la richiesta di misura cautelare nel caso di specie, considerato che i provvedimenti impugnati comportano l'esclusione di parte ricorrente dal concorso *de quo*, e, quindi, l'impossibilità di prendere servizio.

Occorre considerare, infatti, che la selezione sta facendo il suo corso, in quanto l'Amministrazione ha già approvato gli atti concorsuali e la relativa graduatoria finale di merito, decretando, dunque, i vincitori. Dunque, con tutta probabilità, a breve seguirà la contrattualizzazione dei candidati vincitori e l'assunzione in servizio.

È chiaro, pertanto, che solo una pronuncia come quella richiesta consentirebbe alla dott.ssa Corona di ottenere la riammissione al concorso *de quo*, evitando ulteriori oneri ed aggravii per l'Amministrazione.

Peraltro, appare utile segnalare in questa sede che risulta attualmente *sub iudice* presso Codesta Ecc.ma Sezione (r.g. n. 322/2024) il ricorso presentato dal candidato collocato al secondo posto della graduatoria finale di merito della procedura 6EP, in cui la dott.ssa Corona, come detto, è risultata vincitrice.

Dunque, appare evidente che, laddove il predetto giudizio dovesse concludersi negativamente per l'odierna ricorrente, la stessa perderebbe irrimediabilmente il posto di lavoro meritatamente ottenuto a seguito di *iter* concorsuale e rischierebbe, parimenti, di rimanere esclusa anche dall'odierna selezione: detto in altri termini, pur essendo risultata vincitrice di ben due selezioni analoghe, la dott.ssa Corona sta attualmente rischiando di non poter ricoprire il posto di lavoro ambito in ambedue le procedure.

Ove non accolta la presente istanza cautelare, infatti, e non venisse consentito alla ricorrente di essere riammessa alla procedura, lo stesso sarebbe, viceversa, ingiustamente ed irreparabilmente pregiudicato, pur non avendo in alcun modo contribuito a determinare l'esclusione dalla selezione. Dalla mancata ammissione deriverebbe, invero, oltre che una lesione delle legittime aspettative della ricorrente, anche una profonda violazione del diritto costituzionalmente garantito al *favor participationis*.

Ed infatti, la lesione acquisirebbe maggiore pregnanza qualora la ricorrente fosse costretta ad attendere la fissazione dell'udienza di merito.

È sin troppo evidente, infatti, che in tale - non auspicata - ipotesi, la procedura sarebbe già giunta alla sua naturale conclusione, con conseguente chiamata in servizio dei candidati vincitori, e il ricorso si profilerebbe, in altri termini, proposto inutilmente.

* * *

ISTANZA EX ART. 41 C.P.A

Parte ricorrente ha già notificato all'odierna resistente un'istanza di accesso alle generalità dei soggetti potenzialmente controinteressati, attendendo riscontro, individuandoli per le vie brevi.

In attesa che parte resistente esiti l'istanza, si chiede, dunque, di poter essere autorizzati alla notifica per pubblici proclami, mediante pubblicazione del ricorso nell'albo online dell'amministrazione resistente, ex art. 41 c.p.a., stante l'impossibilità per parte ricorrente di reperire i loro luoghi di residenza. In tal modo, la notificazione per pubblici proclami consentirebbe di garantire ugualmente la conoscenza dell'atto.

Tutto ciò premesso, voglia Codesto

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

PER LA SICILIA- PALERMO

- **in via istruttoria:** ove ritenuto necessario, disporre ex art. 41 c.p.a. l'integrazione del contraddittorio mediante la notificazione del ricorso per pubblici proclami;

- **in via cautelare:** sospendere l'efficacia dei provvedimenti impugnati, meglio individuati in epigrafe, e disporre la ri-ammissione della ricorrente alla procedura *de qua* e la conseguente nomina a vincitrice della selezione;

- **nel merito:** accogliere il presente ricorso e, per l'effetto, annullare gli atti impugnati, con conseguente ri-ammissione di parte ricorrente alla procedura *de qua* e la conseguente nomina a vincitrice della selezione.

Ai sensi del T.U. spese giustizia si dichiara che il presente ricorso sconta un contributo unificato pari ad € 325,00.

Con vittoria delle spese da distrarre in favore dei legali.

Palermo, 12 settembre 2024

Avv. Francesco Leone

Avv. Simona Fell